

Statuto della

"Associazione sportiva dilettantistica Scuola del Cammino Fitwalking Italia"

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"Associazione sportiva dilettantistica Scuola del Cammino Fitwalking Italia"**, in breve **"ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia"** (d'ora in poi "Associazione"), L'associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione ha sede legale in **Saluzzo (CN) Corso Beato G.Ancina, 8** La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "Asd", senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola) né di interpunzione.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Scopi e finalità

L'associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione è apolitica.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'atletica leggera, in specifico della marcia agonistica e amatoriale, del fitwalking e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di

prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti, ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e

successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affiliati nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Articolo 4 – Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati;
- la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'espletamento di studi e ricerche di mercato.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e



finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Articolo 5 - Soci dell'associazione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l'associazione persegue, intendono, facendone richiesta, prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Articolo 6 - Ammissione dei Soci

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio, dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi

La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dalle presenti norme:

- a) chi desidera entrare a far parte dell'associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) la domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'aspirante Socio a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.
- c) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale.

La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 7 - Diritti dei Soci

Tutti i soci sia maggiorenni che minorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

Al socio maggiorenne che è iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci spetta il diritto di voto nelle assemblee sociali e il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 16.

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati minorenni non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo deve, invece, ritenersi attribuito, ex lege, disgiuntamente, a chi è investito della responsabilità genitoriale sugli stessi.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture sociali.

Articolo 8 – Doveri dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA, e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

Articolo 9 - Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva. Il socio radiato non può più essere ammesso.

Articolo 10 - Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sportiva sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente

Articolo 11 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati tramite affissione presso la sede sociale per i sette giorni successivi alla riunione stessa. Dello stesso potrà esserne presa visione mediante apposita domanda da indirizzarsi al Presidente

Articolo 12 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, sito web ed ogni altro mezzo informatico idoneo a garantire la ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 14 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 2° comma del Codice Civile s.m.i.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, designazione e sostituzione degli organi

sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 16 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni; che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 18 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19 - Compiti del consiglio direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in generale gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- e) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- h) stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali
- i) stipulare tutti gli atti e contatti inerenti l'attività sociale
- j) adottare i provvedimenti disciplinari o di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione
- m) stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali
- n) stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali
- o) amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea
- p) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, Federazioni e altri enti;



- q) la facoltà di nominare, tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 20 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti/rappresentati, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Articolo 21 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

Articolo 22 - Il segretario

Il segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 23 - Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;

- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi sociali sono intransmissibili eccetto per causa di morte. La quota e il contributo associativo non sono rivalutabili

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive,

secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

Articolo 27 - I Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- atleti;
- dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- Giudici/arbitri
- dirigenti;
- tecnici;
- istruttori;
- altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

Articolo 28 - Le sezioni - trasformazione - Terzo settore

L'assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 39/2021, l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 29 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative all'attività sportiva ed associativa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si sia affiliata per lo svolgimento dell'attività.

Qualora gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti nulla prevedano in materia, le controversie saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal rappresentante regionale delle suddette competenti Federazioni, Discipline o Enti; gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Articolo 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati

aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 a favore di altra associazione che persegua finalità sportive analoghe,

fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

